

**CORTE DI CASSAZIONE**  
**Seconda Sezione Civile - R.G. 7276/03 - 10474/03**

*Atto di integrazione del contraddittorio*

L'avv. Vittorio Ripa di Meana, codice fiscale RPD VTR 27P19 H501J, partita Iva 00600420582, rappresentato e difeso in forza di procura speciale in calce all'atto di integrazione dall'avv. Guido Ninni, presso il cui studio in Roma, Via Anapo, 29, è elettivamente domiciliato, premesso

che Ripa di Meana, con ricorso notificato in data 6 marzo 2003 al Consorzio di Cala Moresca (di seguito "Consorzio") nonché agli unici consorziati costituiti nel giudizio d'appello, Carlo, Edoardo e Piero Guidoni,

dopo avere esposto in fatto: che a seguito del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 16/2/1972 n. 1151 il lotto di terreno acquistato da esso Ripa di Meana nell'ambito delle aree ricadenti nella gestione del Consorzio e sul quale ancora non era stata realizzata alcuna costruzione veniva dichiarato non edificabile; che, conseguentemente, successivamente a tale provvedimento lo stesso ricorrente non era tenuto al pagamento dei contributi consortili relativi al suo terreno e, con lettera del 13/10/1973, comunicava la propria volontà di considerare cessato ogni vincolo consortile per assoluta impossibilità di godere dei servizi relativi;

dopo aver descritto l'iter processuale, esponendo: che nel giudizio intentato dal Consorzio a carico suo e di altri consorziati per il pagamento delle quote consortili, nel quale il Ripa di Meana si era costituito con domanda riconvenzionale tesa a far dichiarare la cessazione del vincolo consortile, il Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 304/91 del 5 luglio 1990 - 11 febbraio 1991, dichiarava cessato il vincolo associativo del Ripa di Meana e degli altri convenuti, ma condannava ugualmente gli stessi al pagamento di oneri consortili; che la Corte di Appello di Firenze, con

sentenza n. 414/2002, del 18 settembre 2001 – 6 aprile 2002, in parziale accoglimento dell'impugnativa del Ripa di Meana e di altri consorziati, in riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto, (a) riconosceva la natura di associazione non riconosciuta del Consorzio e la cessazione del rapporto associativo per effetto del recesso operato dai sigg.ri Guidoni e dal Ripa di Meana, (b) individuava la data di tale recesso con quella di costituzione dei convenuti nel giudizio di primo grado e, quindi, per il Ripa di Meana, la data del 27 febbraio 1976, (c) condannava gli stessi appellanti al pagamento – in via provvisoria ed equitativa – di un contributo per oneri consortili nella misura di un decimo di quanto previsto nelle tabelle millesimali in attesa della revisione delle stesse, per il periodo successivo al recesso;

e dopo avere precisato che in ciascuno dei giudizi di merito era stato integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i consorziati;

ricorreva avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze, n. 414/02, del 18 settembre 2001–6 aprile 2002 per i seguenti motivi:

**I°** Violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 1463, 1466, 1458 e 1367 c.c. - violazione dei principi di interpretazione della domanda poiché, sebbene la Corte territoriale avesse accolto la tesi del recesso prospettata dal Ripa di Meana, non aveva preso in considerazione la alternativa richiesta di risoluzione per impossibilità sopravvenuta che avrebbe determinato una antecedente cessazione del patto consortile;

**II°** Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c., degli artt. 1367, 1373 e 2609 c.c. – omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia per avere la Corte d'Appello di Firenze erroneamente ritenuto che la lettera 13 ottobre 1973 del Ripa di Meana non potesse essere considerata manifestazione della volontà di recedere;

III° Mancata rispondenza tra richiesto e pronunciato, carenza di legittimazione ed interesse ad agire del Consorzio – violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 99, 100, 112 e 278 c.p.c., nonché degli artt. 1100, 1104, 1123 e 2609 c.c., contraddittoria ed illogica motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la Corte d'Appello di Firenze, per il periodo successivo al 27 febbraio 1976 - periodo in cui a tutti gli effetti accoglieva le richieste del Ripa di Meana - pronunciato, pur in assenza di domanda, condanna al pagamento di un contributo provvisorio degli appellanti (incluso il Ripa di Meana) per il periodo successivo al recesso, nella misura di un decimo di quanto previsto nelle tabelle millesimali, su base equitativa, in relazione ai beni in comunione tra i proprietari dei lotti in Calamoresca;

chiedendone la riforma nella parte in cui non riconosce cessato il vincolo consortile, vuoi per impossibilità sopravvenuta, vuoi per recesso, gradatamente dal 15 maggio 1972, data della determinata inedificabilità, o dal 13 ottobre 1972, data della comunicazione di recesso del ricorrente al Consorzio, nonché chiedendone la riforma nella parte in cui pone a carico del ricorrente un onere provvisorio, a decorrere dal 27 febbraio 1976, nonostante l'accoglimento delle domande del Ripa di Meana a decorrere da tale data;

che con controricorso e ricorso incidentale del 3 aprile 2003 si sono costituiti i consorziati Carlo, Piero ed Edoardo Guidoni, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 414/02, limitatamente all'obbligo di corrispondere il 10% delle somme che sarebbero state addebitate all'Ing. Guidoni secondo quote decimillesimali riconosciute illegali;

che con controricorso del 14 aprile 2003 si è costituito il Consorzio di Cala Moresca, chiedendo il rigetto del ricorso principale;

che all'udienza del 18 ottobre 2006, la Corte di Cassazione, in accoglimento della richiesta del ricorrente, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei consorziati non costituiti in giudizio nel grado di appello, fissando in 180 giorni il termine per la notifica del ricorso;

che su istanza del Ripa di Meana, il Presidente titolare della Corte di Cassazione, con decreto del 4 aprile 2007, ha autorizzato il ricorrente a procedere alla notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, nelle forme di cui all'art. 150 c.p.c., nei confronti di tutte le parti indicate nella sentenza impugnata, con pubblicazione di un estratto del ricorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul quotidiano "La Nazione" di Firenze.

Tanto premesso, l'Avv. Vittorio Ripa di Meana, ai sensi dell'articolo 150 c.p.c., notifica il suesteso ricorso, che viene qui pubblicato per estratto, ai fini dell'integrazione del contraddittorio a:

Mario GRECO; Emma MEOLA, in proprio e quale erede di Giuseppe MEOLA; Claudio BORZI; Francesca Romana DE ANGELIS; Roberto PAOLUCCI; MUCCHI Ludovico, quale socio della Soc. PESCARENICO LARIO s.a.s.; SPANO Guido; DRAGONETTI Maria; GIGLI Guido; CORSETTI Flaminia; SAFFIOTI Elena; CIMADOMO Giampaolo; FERRONE Margherita; MATTEI Lorenza; CECCONI ROSSELLI Donatella in CARANDINI; LORENZI M. Teresa in FAZIOLI; LAMACCHIA Fiorella; LAMACCHIA Francesco; Soc. LA VIGNA in persona del legale rappresentante pro-tempore; Wanda Nunzia FRANCI; INVERNIZZI Michele in proprio, nella qualità di legale rappresentante della Società S. MICHELE e nella qualità di procuratore generale della moglie Elena CRIDA INVERNIZZI; ZANETTI Francesco; CATTARUZZA Giovanni; SAMARITANI Paolo; BONETTI Fausto; Soc.

VALE s.a.s. di Giovanna Colajacono; TORRONI Francesco; LILY Carlo;  
SAMARITANI Angela (ovvero Mariangela); BOSSI PUCCI Giancarlo;  
TOPAI Vittoria in Gozzo; SOAVI Giulio Cesare; APARO Enzo;  
SAMARITANI Silvia in GIORDANI; LO FARO Iginio; IANNOZZI  
Gilberto; SOLDI Giacomo; VALENTE Leonardo; AJELLO Carlo;  
TOSATTI Egidio; Fabrizio LEMME; ROSSI Patrizio; GIOIA Ada in  
Boscolo; MILO DI VILLAGRAZIA Giuliano; MEDOLAGO ALBANI  
Paolo; DAMIANI Sergio; DAMIANI Laura; GUZZI Paolo; GIOIA Paola;  
GIOIA Letizia; GIOIA Ludovica; CAUCCI BOARI Maria Ludovica;  
GIULIANI Daniela in Riva; DE SANTIS Lamberto; FETTARAPPA Maria  
Grazia in De Santis; FUNICELLO Anna Maria in Piazza; CASAPONTE  
Anna; CASAPONTE Maurizio; CASAPONTE Enrico; CASAPONTE  
Dina; FAZIOLI Ennio; TOMBINI Antonia in PASSARELLI;  
MONTARULI Antonio; GALLUCCI Plinio; AMBROSINI G. Camillo;  
SARACINO Luigi; PALLADINO Marco; PALLADINO Giorgio Antonio;  
FIORAVANTI Maria Luisa; SASSAROLI Sandro; SASSAROLI Cecilia;  
DOCCI Mario; FORLEO Maurizio; VANNI Carlo; DI BENEDETTO  
Felice; NOLI M. Cristina in Ruvolo; CECCHI Maria; CECCHI Franco  
Maria; Società T.A.M.A.R.; TRAMPE Heide Marie in Berardi; FASANO  
Giuseppe; GARAGOZZO Claudio; FRANCE (ovvero FRANCI) Roberto;  
DE CORATO Riccardo; CESA Fabrizio; SALA Aldo; DE SANTIS  
Luciana in MINONZIO; BONADONNA Riccardo; BONADONNA Maria  
Teresa; DE PAOLIS Amerigo; DE PAOLIS Anna Maria; STARA' Mario;  
CIAFFI Alberto; LIVIADOTTI (ovvero LIVADIOTTI) Aldo; BERGONZI  
Giovanna; SBARDELLA Enzo; Società I.G.C.O.R. (ovvero I.G.C.C.O.R.);  
MEZZATESTA Vincenzo; LEUTHEUSSER (ovvero LEUDHEUSSER)  
Helmut; DEBOLINI Paolo; WEISS Maria; MANUTI Francesco; FIGOLI

(ovvero FIGALI) Giovanni; BIGNAMI Luigi; BRICCA Rosetta in LIVIADOTTI (ovvero LIVADIOTTI); CAPOTORTI Michele; FILIPPI Chiara Maria (ovvero Marisa) in BATTISTA; FILIPPI Elena in Breccio; LUSSANA Pier Andrea; LUSSANA Luigia; MINERVINI FOSSI Elena; PIOMBI Lucio; DOZZI VAILATI Maria; SALVITTI Lorenzo; NERI Nerino; CAVERZASIO Gianni; GIULIANI Maurizio; FORLEO Giulia in Pagliai; TOLOMEI DI LIPPO Giovanna in CAVATORTA; FICORELLA Antonella in GUARNIERI; GINESTRELLI CECI Stefano; FARNESE Tatiana Idonea; ARRIGONI Maurizio; PALLADINO M. Dora; MANTOVANI Giuseppe; Società OLME; CECCHINI DAMARA (ovvero DANARA) Stanis; CIPOLLINI (ovvero CIPOLLONI) Mirella in SAMPO'; NERI Arnaldo; KLEET Roland; SALVAGGIO Maria; SALVONI Dino; OTTO GALLO Armando; FERRERO Francesco; CASTALDI ROMITI Luigina; CASTALDI ROMITI Cesare; CASTALDI ROMITI Alvaro; BOCCETTI Andreina in Romiti; PEDA Antonio; MESSINA Arnaldo; PIETRANGELI Margherita; PENSOTTI Anita; LIMANO Mirka, in CAULI; Società HERA; GALLI Renato, *nonché loro eventuali successori*.

Roma, 5 aprile 2007

Avv. Guido Ninni

